

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra il Comune di Ragoli e i Comuni di Montagne, Preore, Bolbeno e Zuclo per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Premesso che:

- l'art. 23 comma 4 del DL 201/2011, come convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 e, successivamente, l'art. 9 comma 4 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica e di eliminare, quindi, costi inutili conseguenti alla frammentazione tra i Comuni minori della fase procedimentale di acquisizione di lavori, servizi e forniture, hanno aggiunto e poi modificato il comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo cui *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56....."*;

- alla luce della suddetta esigenza di contenimento della spesa pubblica ed in considerazione di quanto stabilito dall'art. 50 bis del DL 66/2014, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 220/2013, la quale sul punto ha sancito l'obbligo di adeguamento della propria legislazione da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il legislatore provinciale ha recepito tale disposizione normativa mediante l'integrazione, ad opera dell'art. 40 della legge finanziaria provinciale, della L.P. 23/1990, alla quale è stato aggiunto l'art. 36ter1, rubricato *"Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o acquisti di beni e forniture"*. In base a tale nuovo disposto normativo: *"2. i Comuni affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'art. 39bis, comma 1bis lettera a) della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 – (APAC) - o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge."*; *I Comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata procedono all'affidamento, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri Comuni non appartenenti ad esse. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione... (omissis)*;

Dato atto che lo strumento della convenzione trova la sua disciplina nell'art. 59 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L, che lo classifica quale accordo amministrativo, da stipulare da parte dei Comuni tra di loro ovvero con altre forme associative, Unioni di comuni o altri Enti pubblici locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e, inoltre, per l'avvalimento da parte di un Comune degli uffici di un altro Comune;

Considerato che, in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 sopracitato, i contratti per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi d'importo superiore alla soglia comunitaria sono comunque affidati *"avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale"*, fatte salve le eventuali deroghe a tale obbligo che saranno disposte mediante deliberazione della Giunta provinciale;

Visto il comma 2 ultimo capoverso dell'articolo di cui al punto precedente, il quale dispone che *"..... i Comuni possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi il cui valore è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale"* (ad oggi € 46.000,00 per servizi e forniture ex art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990 – € 50.000,00 per lavori ex art. 52 comma 9 della L.P. 26/1993);

Dato atto che, fino alla data del 27 agosto 2017, come disposto dall'art. 18 della L.P. 15 maggio 2013 n. 9 come da ultimo modificato con L.P. 14/2014, è possibile procedere all'affidamento di lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 33 della L.P. 26/1993, fino all'importo di 2 milioni di euro avvalendosi, però, dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;

Considerato che, fino alla data di istituzione dei Comuni a seguito di fusione, è previsto l'obbligo di avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, non essendo ammessa alcuna deroga, fatto salvo l'esercizio in forma associata delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori, beni e servizi;

Considerato che a tal fine il Comune di Ragoli ha preso contatti con le Amministrazioni comunali di Montagne, Preore, Bolbeno e Zuclo e, d'intesa con le Amministrazioni comunali sopra richiamate, ha predisposto uno schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPR 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto lo schema di convenzione, composto da n. 7 articoli, il quale viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", formandone parte integrante e sostanziale;

Considerato che tale convenzione prevede che al Comune di Ragoli, quale Comune Capofila, siano attribuite le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza mentre i Comuni aderenti, per le procedure di proprio interesse, s'impegnano a mettere a disposizione un proprio funzionario o dipendente che affiancherà il Responsabile dell'ufficio Tecnico del Comune di Ragoli nell'espletamento delle procedure di gara;

In considerazione del carattere sperimentale della convenzione in parola e tenuto conto della *ratio* che sottende alle norme statali e provinciali sopra indicate, eventuali oneri finanziari comuni e le relative modalità di riparto saranno individuati e concordati d'intesa con i Comuni aderenti alla convenzione, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci;

Precisato che la convenzione avrà durata fino al 31.01.2016, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte dei Sindaci dei Comuni associati, dando atto che, a decorrere dal 01.01.2016, subentreranno nella presente convenzione i Comuni di Tre Ville e Borgo Lares al fine di completare le procedure già avviate in precedenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso,

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera e) del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Esaminato il testo della convenzione e ritenuto lo stesso rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm. e i.;

Richiamato lo Statuto comunale vigente;

Rilevato che la presente delibera non comporta, allo stato attuale, alcun impegno di spesa e che eventuali oneri finanziari comuni e le relative modalità di riparto saranno individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla convenzione, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, di cui all'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L, espressi favorevolmente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., al fine di consentire alle Amministrazioni di avviare a breve le proprie procedure di gara;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due consiglieri designati scrutatori;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di Ragoli e i Comuni di Montagne, Preore, Bolbeno e Zuclo per l'esercizio in forma associata delle procedure di gara volte all'acquisizione di opere, acquisti di beni e forniture, ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e dell'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;
- di dare evidenza che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
- di inviare copia del presente Provvedimento al Comune di Ragoli;
- Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPR 01.02.2005 n. 3/L;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

\\ \\ *** ///

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
PALETTI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
DE LUCIA dott. Giuseppe

~~Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.~~

~~Lì,~~

~~Il Segretario supplente
De LUCIA dott. Giuseppe~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

~~Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì, 12.08.2015

Il Segretario supplente
De LUCIA dott. Giuseppe

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio nelle forme di legge e nel periodo di pubblicazione ~~sono~~/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Addì, 24.08.2015

Il Segretario supplente
De LUCIA dott. Giuseppe

COMUNE DI PREORE
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28
del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RAGOLI E I COMUNI DI MONTAGNE, PREORE, BOLBENO E ZUCLO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE DI GARA VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI OPERE, ACQUISTI DI BENI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 36 TER 1 DELLA L.P. N. 23/1990 E DELL'ART. 59 DEL D.P.REG. 01.02.2005, N. 3/L.

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di agosto		REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.79 TULLRROC D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L)
alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.		Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
Presenti i Signori:		12.08.2015
Assenti		all'albo pretorio e all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Giust. Ingiust.		
1. PALETTI Paolo – Sindaco		
2. BALLARDINI Davide		
3. BALLARDINI Mario		
4. BALLARDINI Massimo		
5. BETTONI Mirko		
6. BRAGHINI Maria Cecilia		
7. FEDRIZZI Andrea		
8. FRANCHINI Luca		
9. LEONARDI Biagio		
10. LEVONI Isabella		
11. PALETTI Silvia		
12. SCALFI Alessia		
13. SCALFI Manuela		
14. SIMONI Carla		
15. VIVIANI Manuela		
Assiste il Segretario comunale supplente DE LUCIA dott. Giuseppe - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PALETTI Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.		